

Contratto tra conviventi

La forza della famiglia di fatto e la forza del contratto. Convivenza more uxorio e presupposizione

Tribunale Savona 7 marzo 2001 - Est. Longo - B.O c. C. E.

con commento di Massimo Dogliotti

Famiglia di fatto - Contratti tra conviventi - Costituzione di usufrutto di immobile - Convivenza more uxorio - Fondamento - Validità ed efficacia

Famiglia di fatto - Contratti tra conviventi - Costituzione di usufrutto di immobile - Sussistenza o permanenza del rapporto tra conviventi - Presupposizione - Risoluzione del contratto - Ammissibilità

É valido ed efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile stipulato tra due conviventi more uxorio, senza corrispettivo alcuno, ove esso trovi il suo fondamento nella convivenza stessa e nell'assetto che i conviventi intendono dare ai loro rapporti.

É ammissibile la risoluzione del contratto di costituzione di usufrutto di immobile per il venir meno della situazione di sussistenza o permanenza nel tempo del rapporto more uxorio tra conviventi, necessariamente presupposta da essi nella stipula del contratto

... *Omissis* ...

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23 dicembre 1997, B.O. conveniva in giudizio davanti la Pretura di Savona C.E. per sentir dichiarare vera ed autentica la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata 21 gennaio 1994 in forza della quale quest'ultima costituiva diritto di usufrutto vitalizio a favore dello stesso sull'immobile sito in Savona (...).

Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando integralmente quanto affermato dalla parte attrice ed assumendo che la scrittura privata in oggetto, se intesa quale liberalità, era da intendersi nulla per difetto di forma, se intesa quale contratto oneroso, era da intendersi parimenti nulla per difetto di causa e/o sinallagma.

Veniva prodotta documentazione e venivano escussi i testi sui capitoli di prova ammessi.

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 29 marzo 2000 il GOT, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza dell'11 maggio 2000.

In tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il GOT assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Va subito evidenziato che all'epoca della costituzione del diritto di usufrutto di cui alla scrittura privata 21 gennaio 1994 la C. e il B., come emerso nel corso del giudizio, erano conviventi *more uxorio*.

Ciò premesso, occorre altresì evidenziare che i contratti in forza dei quali i conviventi *more uxorio* danno un qualche assetto al loro rapporto sono da ritenersi leciti e validi quali contratti atipici, sempre che non contrastino con norme di ordine pubblico, imperative e che non siano connotati dalla cosiddetta causa turpe. I contratti atipici, ai sensi dell'art. 1322 c.c., sono ammissibili sempre che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento. Come già detto, da tempo, la giurisprudenza ritiene i contratti conclusi dai conviventi *more uxorio* validi, salvi i suddetti limiti.

La scrittura privata recante costituzione di usufrutto su bene immobile in esame va allora inquadrata nel complesso degli accordi che le parti hanno stretto per regolamentare il loro rapporto di convivenza. Dall'istruttoria è emerso che tale scrittura privata è stata sottoscritta il giorno stesso in cui è stato stipulato dalla C. il contratto di acquisto dell'immobile in questione. La C., poi, in sede di interpello formale, ha affermato che il B. ha versato una somma di danaro per far fronte alle spese e alle tasse inerenti il rogito notarile di compravendita. È emerso, infine, che nel corso della convivenza *more uxorio* i due conviventi, anche se con contributi di diversa entità, hanno partecipato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della famiglia di fatto.

Inoltre, al di là delle suddette considerazioni ed esaminando la questione sotto altro aspetto messo in luce dalla parte convenuta, occorre evidenziare che la Suprema Corte, recentemente, in un caso di compravendita, ha affermato il principio (estensibile ai contratti costitutivi di diritti reali su immobili) in forza del quale non può parlarsi di mancanza di causa qualora la controprestazione (nella specie, si tratta del contributo del B.) sia anche notevolmente inferiore o sproporzionata al valore intrinseco, effettivo dell'immobile o dell'attribuzione, dovendosi aver riguardo alla volontà effettiva delle parti di porre in essere quel determinato schema negoziale.

La domanda di nullità per le cause indicate dalla parte convenuta è, quindi, da ritenersi infondata, in quanto, nella specie, il contratto di costituzione in usufrutto è da ritenersi valido, trovando il proprio fondamento nella convivenza *more uxorio*.

Ad altra conclusione si sarebbe potuti giungere qualora la parte convenuta avesse chiesto non già la nullità, bensì la risoluzione del contratto in esame.

E si fa particolare riferimento al noto istituto della presupposizione.

Si tratta di una categoria di creazione dottrinale e giurisprudenziale. Con tale termine si suole fare riferimento a una determinata situazione di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano tenuto presente come premessa implicita del proprio consenso. Se la situazione presupposta dovesse mancare fin dal momento della conclusione del contratto, questo è da ritenersi nullo per difetto di causa. Qualora tale situazione venga meno nella fase di esecuzione del contratto, di quest'ultimo può essere chiesta la risoluzione.

Nella specie, precisamente, poteva essere domandata la risoluzione del contratto di costituzione di usufrutto per il venire meno del presupposto oggettivo (che ha indotto alla stipula del contratto) rappresentato dalla sussistenza e permanenza nel tempo del rapporto di convivenza *more uxorio*. Ma tale rapporto è durato pochissimo tempo, circa un anno e mezzo.

Il fatto oggettivo della cessazione della convivenza *more uxorio* funzionerebbe, nella specie, come una implicita condizione risolutiva avveratasi (certo è che se il rapporto fosse durato, ad esempio, venti o trenta anni, la fattispecie e le relative considerazioni avrebbero potuto assumere connotati differenti).

Con riferimento al B. può altresì essere richiamato il canone interpretativo di buona fede ex art. 1366 c.c. In base a tale canone, un'attribuzione di carattere immobiliare come quella verificatasi nella fattispecie, doveva essere percepita ed accettata come condizionata alla continuazione nel tempo del rapporto di convivenza o, comunque, collegata alla sussistenza di tale rapporto.

Il menzionato istituto della presupposizione potrebbe quindi assumere nella specie una valenza molto importante, perché non vi è chi non veda che nella specie stessa la posizione della C. sia da ritenersi eccessivamente gravosa e piuttosto iniqua. Ma, come detto, il contratto in oggetto è lecito e valido, seppur risolvibile. E ciò (e *ad abundantiam*) tanto più che nella scrittura privata in oggetto non vi è alcun riferimento alla durata dell'usufrutto (si parla solo di usufrutto "generale" che nulla ha a che fare con il profilo della durata) e, quindi, tale durata, in linea con le peculiarità della fattispecie e con le considerazioni di cui sopra in tema, in particolare, di presupposizione e in base al canone della buona fede, si ritiene che potrebbe essere fatto coincidere con la durata della convivenza *more uxorio*.

Ma la risoluzione non è stata domandata dalla parte convenuta e, quindi, codesto giudice non può sul punto pronunciarsi. A tale proposito, la Suprema Corte, recentemente, ha affermato che la specie di risoluzione in parola debba essere espressamente domandata.

Tanto precisato, va a questo punto affermato che la domanda proposta dalla parte attrice volta ad ottenere una somma di danaro a fronte dell'indebita occupazione dell'immobile da parte della C. non può essere accolta; e ciò in considerazione della peculiarità e dell'atipicità della fattispecie in oggetto che trova il proprio presupposto nella convivenza *more uxorio* (discostandosi nettamente, così, dalle ipotesi, per così dire, "tipiche", in cui legittimamente può ottenersi tale risarcimento) e in virtù delle sopra indicate considerazioni in merito alla durata dell'usufrutto e alla posizione della C. Posizione, quella della C., che ad avviso di questo giudice consiglia di disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

(... *Omissis* ...)

IL COMMENTO

di Massimo Dogliotti

La fattispecie

Nella pronuncia in commento, il magistrato di Savona attribuisce sicura rilevanza alla convivenza *more uxorio*, ma non lo fa nel modo più usuale, applicando ad essa [1] una norma indirizzata alla famiglia fondata sul matrimonio, ma in modo assai più sottile e "silenzioso", ma a ben vedere, assai più efficace.

Nell'ambito di una famiglia di fatto (sull'esistenza della quale non c'è contestazione), una donna acquista un immobile e lo stesso giorno conclude un accordo, nella forma della scrittura privata, con il suo partner, costituendo in usufrutto, a favore di questo, l'immobile appena acquistato, senza indicare un termine di cessazione. Venuta meno la convivenza, le parti si interrogano sul valore e gli effetti di questa scrittura: così l'uno chiede di essere dichiarato titolare di un diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile e, addirittura, che si condanni l'altra a lasciare l'immobile stesso, già destinato a casa familiare, attualmente "occupato senza titolo" la controparte chiede invece dichiararsi la nullità della scrittura privata, sia che essa venga

riguardata come atto a titolo gratuito ovvero oneroso. Per il giudice la scelta più semplice e senza particolari problemi sarebbe stata proprio quella di accogliere la domanda della donna: la scrittura privata, se intesa come liberalità, sarebbe da intendersi nulla per difetto di forma, se intesa come contratto a titolo oneroso, sarebbe parimenti nulla per difetto di causa e/o sinallagma. Così facendo, si sarebbe peraltro esclusa, nella specie, ogni rilevanza alla convivenza *more uxorio*, considerando la posizione dei conviventi come quella di soggetti totalmente estranei tra di loro.

Il giudice di Savona accoglie la domanda dell'uomo, ritenendo sussistente l'usufrutto a suo favore. Certo, ad un primo approccio "passionale", la decisione potrebbe suscitare perplessità: *summa iniuria*, e forse non *summum ius*. E tuttavia, seguendo un ragionamento più pacato, le ragioni del giudice si fanno più comprensibili e per certi versi più condivisibili. La scelta del magistrato va evidentemente inquadrata nell'ambito di quel fenomeno che da qualche tempo interessa tutto il diritto di famiglia, e in particolare il rapporto tra i coniugi come pure tra i conviventi di fatto.

La "contrattualizzazione" del diritto di famiglia

é la c.d. "contrattualizzazione" del diritto di famiglia, là dove tradizionalmente gli accordi negoziali in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, in quanto si doveva perseguire un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l'elemento patrimoniale, ancorché presente, era necessariamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi tuttavia, soprattutto nei rapporti fra coniugi (ma necessariamente anche tra conviventi *more uxorio*) si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, si afferma con maggior convinzione.

Nei verbali di separazione consensuale sono ben frequenti le clausole contenenti promesse di trasferimento, ma pure trasferimenti effettivi di proprietà o altri diritti reali su beni immobili o mobili da un coniuge all'altro. Intenti, modalità, contenuti, possono essere i più diversi: regolamentazione di tutti o di alcuni rapporti reciproci tra i coniugi, magari anche al fine di prevenire possibili controversie, con un sistema più o meno complesso di concessioni, compromessi, risarcimenti, riconoscimenti, ecc., attribuzioni ed assegnazioni reciproche, di portata essenzialmente divisoria, ma pure adempimento dell'obbligo *ex lege* di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole. E si tratta, volta a volta, di atti a titolo oneroso o gratuito o magari partecipati dell'uno e dell'altro profilo [2].

Si ritiene, d'altro canto, che gli accordi omologati non esauriscano necessariamente ogni rapporto tra i coniugi separati. Si potrebbero ipotizzare (e nella prassi ciò accade frequentemente) accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione consensuale, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico. Al riguardo giurisprudenza e dottrina sono variamente intervenute, attraverso una difficile e sofferta evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi. Dapprima si affermava che tutti i patti intercorsi tra i coniugi in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica. Successivamente si è cominciato a porre varie distinzioni sul contenuto necessario ed eventuale delle separazioni, sui rapporti tra genitori e figli (riservati al controllo del giudice) e tra coniugi, che, almeno tendenzialmente, rimarrebbero nell'ambito della loro discrezionale ed autonoma determinazione, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere l'autonomia negoziale dei genitori

anche nel rapporto con i figli, purché migliorativa degli assetti concordati davanti al giudice [3].

Il fenomeno della "contrattualizzazione" del diritto di famiglia, ove si garantisca efficacemente la posizione del soggetto più debole, sia esso il minore o lo stesso coniuge, appare largamente positivo, e l'autonomia negoziale dei coniugi va sicuramente riguardata come affermazione di libertà contro gli autoritarismi e i paternalismi della tradizione.

Contratti tra conviventi

Il giudice di Savona, evidentemente consapevole della rilevanza del fenomeno sopra sommariamente delineato, si muove su questa via: i contratti con cui i conviventi *more uxorio* danno un assetto ai loro rapporti, sono validi come contratti atipici, ammissibili, ai sensi dell'art. 1322 c.c., perché perseguono interessi meritevoli di tutela, ove non contrastino con norme imperative e principi di ordine pubblico e di buon costume. La scrittura privata in questione va considerata - secondo la pronuncia - nell'ambito degli accordi delle parti per regolamentare il rapporto di convivenza; il contratto è valido "trovando il proprio fondamento" (potremmo dire addirittura la sua causa?) "nella convivenza *more uxorio*" o magari in quella comunione materiale e spirituale che costituisce il substrato della famiglia *tout court*, dentro o fuori del matrimonio.

Certo l'esigenza di accordi *ad hoc* tra coniugi, per regolamentare modi, caratteri ed effetti della vita familiare non è forse sempre così sentita: la legge, pur nel rispetto della volontà delle parti, già prevede una disciplina, indicando alcuni regimi patrimoniali possibili, e quello legale se i coniugi non effettuano una diversa esplicita scelta. Tuttavia, anche in questo contesto, si ammette l'operatività di regimi atipici, là dove gli artt. 160 e 161 c.c. pongono soltanto dei limiti, senza escluderne la legittimità (gli sposi non possono derogare ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio, né genericamente pattuire che i loro rapporti siano regolati da altre leggi o dagli usi, dovendo enunciare in modo esplicito il contenuto di tali patti). Quella che è solo una scelta facoltativa, nell'ambito della famiglia fondata sul matrimonio, diventa una necessità per la famiglia di fatto, che non ha, com'è noto, una propria regolamentazione normativa, e diventa per ciò stesso assai arduo, proprio per i rapporti patrimoniali tra conviventi, sostenere l'applicabilità della disciplina, o di una parte di essa, dettata per il matrimonio [4].

Che convivenza *more uxorio* vi fosse nella specie non pare dubbio, secondo il giudice, così come la sussistenza di un contributo economico reciproco per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della famiglia di fatto. Né si deve dimenticare che le obbligazioni sorte nell'ambito di questa da tempo ormai sono considerate naturali, e come tali caratterizzate dall'assoluta irripetibilità [5]. Proprio nell'ambito del soddisfacimento di bisogni ed esigenze reciproche, si collocherebbe il versamento da parte dell'uomo di una somma per far fronte alle spese e alle tasse inerenti il rogito notarile di compravendita. Tale circostanza è pure sottolineata dal giudice nell'ambito delle sue argomentazioni, ma, almeno ci pare, soltanto a titolo esemplificativo (perché non si attaglierebbe al caso in esame l'orientamento, cui pure il magistrato accenna, escludente la mancanza di causa, quando la controprestazione sia notevolmente inferiore o sproporzionata al valore intrinseco del bene o dell'attribuzione, dovendosi aver riguardo alla volontà delle parti di porre in essere quel determinato schema negoziale) [6]. Qui, al contrario, di fronte all'attribuzione del diritto di usufrutto non starebbe il contributo limitato della controparte (spese e tasse inerenti il rogito) ma quello più ampio, economico e personale, nell'ambito del menage familiare.

Ma non si potrebbe riguardare lo schema negoziale utilizzato, come una riproposizione modernizzata della vecchia costituzione di dote, complesso di beni corrisposto dalla moglie al marito, *ad sustinenda onera matrimonii*, esclusa dalla riforma del 1975 perché sanciva la netta preminenza del marito? Si tratta in realtà di situazione ben diversa. È solo un caso, evidentemente, che sia la donna, nella specie, a conferire un bene all'uomo, ma con la dote il conferimento, e magari l'amministrazione senza rendiconto da parte del marito, si giustificava, tra l'altro, come una sorta di compenso per l'attività da lui svolta (e la relativa responsabilità) nel governo della famiglia. Qui nulla di tutto ciò: semmai una diversità di condizioni economiche, a vantaggio della donna (e anche questo è un segno dei tempi!).

Ma allora *summum ius* (possiamo dirlo?) e *summa iniuria*, visto che la convivenza, pur sussistente e stabile, è durata poco (circa un anno e mezzo), come del resto accade per alcuni matrimoni? Il giudice poteva terminare qui la sua motivazione: nulla si aggiungerebbe alla *ratio decidendi*, e invece egli propone ulteriori argomentazioni, evidentemente come *obiter dictum*: un *obiter dictum* sicuramente utile alle parti e in particolare a quella oggi soccombente (quante volte invece l'*obiter* è sfoggio di erudizione inutile in relazione al caso da risolvere!). E qui la pronuncia diventa ancor più audace, e susciterà sicuramente ulteriori discussioni: in un cocktail ... esplosivo si accostano la famiglia di fatto e i contratti atipici che regolamentano il suo regime, niente meno che ... alla operatività della presupposizione. D'altra parte se contratti di convivenza sussistono, perché non escludere a priori anche per essi la presupposizione? Il fatto è che ... in un legame a dir poco sadico e perverso (per i tradizionalisti e i formalisti ad ogni costo, beninteso) la presupposizione verrebbe ad assumere, per contenuto, proprio la permanenza o quantomeno la durata della convivenza *more uxorio*.

La presupposizione

Con il termine presupposizione, com'è noto, si suole indicare una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) di carattere obiettivo, che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso o tenuto presente come premessa implicita del consenso. La figura non trova regolamentazione nel nostro codice civile: si tratta di una costruzione dottrinale e giurisprudenziale [7].

In genere si individua la fonte della presupposizione nell'art. 1467 c.c. (sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta) [8] anche se pare più corretto riferirsi ai principi della correttezza e buona fede nel corso delle trattative e nella successiva esecuzione del contratto: la situazione implicita, rilevante ai fini della presupposizione, può infatti non realizzarsi, a prescindere dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Se la situazione presupposta difettesse già al momento della conclusione del contratto, questo dovrebbe ritenersi nullo per mancanza di causa. Nel caso in cui tale situazione venga meno o si modifichi nella fase successiva del contratto, esso potrà essere risolto su istanza della parte interessata, salvo che il fatto sia imputabile ad uno dei contraenti (e in questo caso il rimedio potrebbe essere quello della risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., non potendosi prospettare comunque un conflitto con la volontà negoziale, né invocare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede) [9].

Una delle fattispecie più frequenti in cui viene in considerazione la presupposizione riguarda la compravendita di un terreno (nel comune intendimento delle parti destinato alla costruzione di edifici) risultato poi gravato da un vincolo di inedificabilità [10]. E ciò dimostra la lontananza delle origini dell'istituto rispetto al caso in esame, ma anche la sua capacità di adattarsi a situazioni differenti.

Poteva - secondo il magistrato di Savona - essere domandata la risoluzione del contratto di costituzione di usufrutto per il venir meno dell'elemento oggettivo, presupposto appunto dalle parti, della sussistenza o permanenza nel tempo della convivenza more uxorio (come si diceva, essa è durata un anno e mezzo; ci avverte il giudice "se fosse durata venti o trenta anni, la fattispecie e le relative considerazioni avrebbero potuto assumere connotati differenti"). Viene altresì ricordato nella pronuncia che nella costituzione di usufrutto non è indicato alcun termine di durata, e dovrebbe quindi rilevare, nella specie, pure il criterio interpretativo della buona fede.

Conclusioni

Tutto bene dunque, tutto a posto, tutto condivisibile? Certo, non vi è bisogno di essere profeti per segnalare che questa sentenza susciterà un ampio dibattito. Certo, preferiamo una sentenza che si muova nel mare tempestoso del nuovo e dell'incerto piuttosto che ancorarsi nella rada rassicurante dell'ovvio e del consolidato, e questo è proprio uno dei compiti della giurisprudenza di merito, quando comunque, come nella specie, sia supportata da una motivazione adeguata.

La via da seguire, in materia di famiglia di fatto è, del resto, appunto questa: non già una regolamentazione autoritaria imposta dall'alto (che i conviventi, scegliendo un regime alternativo al matrimonio, hanno dimostrato di non volere) ma l'affermarsi di indicazioni specifiche e precise, che potrebbero venire dalla giurisprudenza, ma pure da una disciplina legislativa più discreta e rispettosa dell'autonomia negoziale dei conviventi, non come soggetti tra loro estranei (in tal caso nessun bisogno vi sarebbe di affermazioni giurisprudenziali o indicazioni normative) ma in quanto appunto componenti della famiglia di fatto. E gli interessi in gioco sarebbero sicuramente meritevoli di tutela, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 1322 c.c.

Dunque, alla fine, la forza della famiglia di fatto non sta in una disciplina imposta dall'alto ma, a ben vedere.....nella forza del contratto. Ma, del resto, il contratto non ha forza di legge tra le parti?

Note:

1 Per un primo riscontro sulla convivenza more uxorio, nell'ambito di una letteratura ormai assai ampia, cfr., La famiglia di fatto (Atti del Convegno), Pontremoli, 1976; Santilli, Note critiche in tema di famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 711; Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983; Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto; Dogliotti, voce Famiglia di fatto, in Digesto IV, Disc. Priv., VIII, Torino, 1992, 187; Busnelli e Santilli, La famiglia di fatto, in Comm. dir. it. Fam., diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, IV, Padova, 1993, 757 ss; Ferrando, voce Matrimonio, in Dig. IV disc. Priv., XI, Torino, 1994, 237.

2 Vedi ad es. Cass. 11 novembre 1992, n. 12110, in Giur. it, 1994, I, 1, 394. In dottrina, Oberto, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999 passim.

3 Così Cass. 22 gennaio 1994, n. 657, in Famiglia e diritto, 1994, 139; e vedi pure la più recente Cass. 14 giugno 2000, n. 8109, ivi, 2000, 429, con commento di Carbone, ove si precisa che gli accordi tra coniugi in vista del divorzio non sono radicalmente nulli, come

prevalentemente si riteneva, ma potrebbero essere impugnati soltanto dal coniuge economicamente più debole, al fine di ottenere dal coniuge obbligato un trattamento più favorevole. In dottrina, per tutti, Dogliotti, *Separazione e divorzio*, Torino, 1995, 16 ss.

4 Sulla possibilità di applicare in via analogica alla famiglia di fatto, una parte della disciplina prevista per il matrimonio, cfr., tra gli altri, Prosperi, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Camerino-Napoli, 1980, 67 ss.

5 Sul punto, in particolare, cfr. Cass. 3 febbraio 1975, n. 389, in *Foro it.*, 1975, I, 2301, con nota di Florino.

6 Così Cass. 28 settembre 1993, n. 9144, in *I Contratti*, 1994, 34.

7 Sulla presupposizione, la letteratura è ampia: tra gli altri autori, si segnalano Bianca, *Diritto civile*, vol. III, *Il contratto*, Milano, 1987, 435 e ss.; Girino, *Presupposizione*, in *Foro it.*, 1960, I, 1580; Cantelmo, *La presupposizione nella giurisprudenza italiana*, Milano, 1969; Bessone e D'Angelo, *Presupposizione*, in *Enc. dir.* XXXV, Milano, 1985, 326. Tra le prime elaborazioni sulla presupposizione, d'obbligo il riferimento a Windscheid, *Die Lehre des Römischen Rechts von der Voraussetzung*, Dusseldorf, 1850.

8 In questo senso, cfr. Cass. 9 maggio 1981, n. 3074, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1738. Sulla nozione di presupposizione, cfr. pure Cass. 24 gennaio 1980, n. 588, in *Riv. not.*, 1980, 953.

9 Si veda, a tale proposito, Cass. 13 maggio 1993, n. 5460, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1981.

10 Cfr., al riguardo, Cass. 28 agosto 1993, n. 9125, in *I Contratti*, 1993, 677 e, in precedenza, *Trib. Pavia* 24 febbraio 1973, in *Foro pad.*, 1974, I, 189.